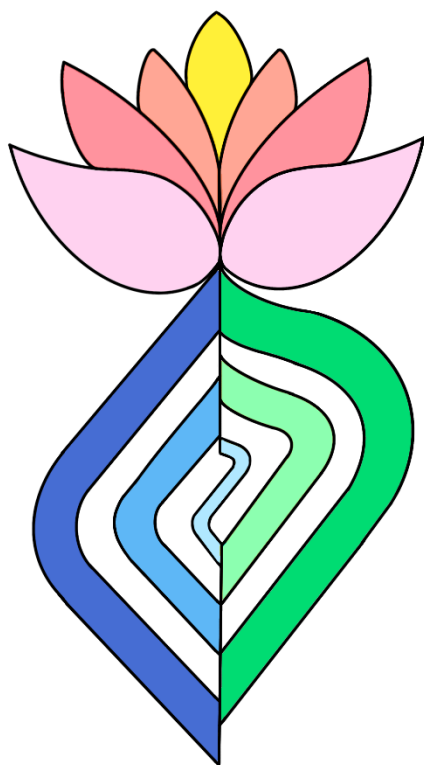




IIS G.B. VICO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

(D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche/integrazioni normative)

Approvato dal Collegio docenti con delibera n. 52 del 24/10/2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 20 del 24/10/2025

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce diritti, doveri e responsabilità delle studentesse e degli studenti dell'Istituto nonché le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le modalità procedurali, in attuazione dello **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e successivamente dal D.P.R. 134/2025) e della normativa ministeriale vigente ed a quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto, al momento dell'iscrizione, da scuola, studenti e famiglie.

Il Regolamento si applica a tutte le situazioni riconducibili alla vita scolastica, comprese le attività curricolari, extracurricolari e i viaggi d'istruzione. Esso interviene in presenza di comportamenti che ledono i diritti altrui o violano i doveri dello studente, tutelando l'integrità della comunità scolastica.

PRINCIPI GENERALI

Le misure disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità e a ristabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è individuale. Nessuno può essere sanzionato senza aver prima avuto la possibilità di esprimersi. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. L'alunno potrà convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, al contrario, le violazioni ripetute incidono sul voto di comportamento.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione di grado superiore. Inoltre, qualora uno studente commetta, con un unico atto, più mancanze disciplinari (anche di gravità diversa), può essere inflitta la sanzione prevista per la mancanza più grave.

La durata delle sanzioni viene valutata singolarmente e deve essere definita in modo chiaro ed inequivocabile. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 1 Doveri degli studenti

- 1) **Dovere di frequenza e impegno**
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) **Dovere di rispetto altrui**
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- 3) **Dovere di comportamento**
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
- 4) **Dovere di rispetto delle disposizioni**
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e suoi allegati.
- 5) **Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature**
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) **Dovere di rispetto dell'ambiente**
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 – Classificazione delle mancanze disciplinari

Le seguenti mancanze e le relative sanzioni si applicano anche ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e ad ogni altra uscita didattica in Italia o all'estero, nonché per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di privacy e sicurezza. Si applicano altresì alle violazioni del divieto generale di utilizzo degli smartphone e dispositivi personali durante l'orario scolastico, così come stabilito dalla [Circolare Ministeriale 3392 del 2025](#).

1) Violazione del dovere di regolare frequenza

- Ripetuti ritardi;
- Assenze: saltuarie ripetute e frequenti, ingiustificate, dell'intera classe;
- Assenze/ritardi/uscite anticipate reiterati negli stessi giorni e nelle stesse ore;
- Permanenza nei corridoi nel cambio d'ora, al termine dell'intervallo o nel recarsi ai bagni/distributori.

2) Violazione del dovere di assiduo impegno

- Comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni
- Mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola;
- Rifiuto di svolgere un compito o partecipare a una lezione;
- Essere sprovvisto del materiale didattico;
- Uso non autorizzato del telefonino, smartphone o dispositivo elettronico durante la lezione o in qualsiasi momento della giornata scolastica;
- Utilizzo non autorizzato del registro elettronico o tentativi di accesso improprio a piattaforme scolastiche digitali.

3) Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e privacy

- Violazione della normativa sulla sicurezza;
- Violazione del divieto di fumo o utilizzo di sostanze alcoliche o altre sostanze non autorizzate;
- Diffusione o uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Utilizzo improprio di attrezzature scolastiche;
- Diffusione non autorizzata di immagini, video o registrazioni effettuate all'interno dell'ambiente scolastico, anche tramite social media o messaggistica istantanea.

4) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati

- Danneggiamenti colposi al patrimonio scolastico e/o ambientale con eventuale compromissione dell'incolumità delle persone;
- Danneggiamenti alle pareti delle aule e alle suppellettili;
- Sottrazione di beni scolastici e/o privati;
- Danneggiamento, manomissione o uso improprio di dispositivi digitali scolastici o della rete scolastica.

5) Violazione del dovere di rispetto delle persone appartenenti alla comunità scolastica.

- Atti di bullismo nei confronti dei compagni;
- Utilizzo di linguaggio volgare, turpiloquio verso alunni, docenti o personale scolastico;
- Abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico e alle attività didattiche proposte;
- Comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale tutto della scuola;
- Atteggiamenti irriverenti, offensivi, derisori nei confronti di persone diverse per: sesso, età, cultura, etnia, tradizioni, religione, condizioni sociali, lingua...;
- Atti di cyberbullismo o molestie online perpetrate attraverso l'uso improprio di dispositivi digitali anche al di fuori dell'orario scolastico, se connessi all'ambiente scolastico, e in particolare:
 - ✓ Flaming: scambio di messaggi violenti, volgari e offensivi tra utenti, che mira a provocare e alimentare conflitti invece che una discussione costruttiva.

- ✓ Harassment: comportamento aggressivo, indesiderato e persistente che si realizza attraverso mezzi digitali (internet, social media, e-mail, messaggi) per disturbare, offendere, minacciare o intimidire una persona. Consiste in invio ripetuto di messaggi, commenti o contenuti offensivi, volgari, calunniosi o lesivi della reputazione, causando disagio emotivo, psichico e paura nella vittima.
- ✓ Cyberstalking: utilizzo di mezzi digitali (internet, e-mail, social media, app) per perseguitare, minacciare o molestare una persona. Consiste in una serie di comportamenti offensivi, intimidatori e ossessivi che causano nella vittima un senso di paura, ansia e insicurezza, anche quando l'aggressore opera da remoto o nell'anonimato.
- ✓ Denigrazione: diffusione di falsità, pettegolezzi o informazioni sprezzanti online con lo scopo di danneggiare la reputazione di qualcuno, sia tramite un'azione singola che con la complicità di altri utenti.
- ✓ Outing estorto: raccolta di informazioni private o confidenze di una persona, ottenute in un contesto di fiducia, e loro resa pubblica su Internet (su un blog o un altro spazio pubblico) per umiliarla e danneggiarla.
- ✓ Impersonificazione: furto o simulazione d'identità di un'altra persona per ingannare gli utenti o danneggiare la reputazione della vittima o appropriarsi di informazioni.
- ✓ Esclusione: estromissione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online ("lista di amici"), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.
- ✓ Sexting: invio di messaggi, foto, audio o video a sfondo sessuale o esplicitamente sessuale tramite piattaforme digitali, come smartphone e social media.
- ✓ Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge [71/2017](#).

Art. 2.1 Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente

- richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente
- nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente
- ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia
- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni
- Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni (*cfr. art. 2.3*)
- Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (*cfr. art. 2.3*)
- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi (*cfr. art. 2.3*).

Art. 2.2 Allontanamento dalle lezioni - Sanzioni alternative

In ottemperanza a quanto statuito dalle Legge 150/2004, nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola e ad impegnarsi in attività alternative o in attività di studio che saranno individuate dall'organo che ha irrogato la sanzione. Non sono da escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 2.3 – Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera a1/a2 della L. 150/2024

- 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

- 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Art. 2.4 Uso degli strumenti digitali e smartphone

A decorrere dall'A.S. 2025-2026, in coerenza con quanto previsto dalla [Circolare MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025](#), è vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) in tutti i locali della Scuola da parte degli studenti durante l'intero orario scolastico, incluse:

- le lezioni
- gli intervalli
- le attività extracurricolari e integrative.

Il divieto si applica anche all'uso passivo del dispositivo (es. ascolto musicale, notifiche, fotocamera, navigazione social, ecc.).

Art. 2.5 – Derghe ed eccezioni

L'uso del cellulare può essere autorizzato esclusivamente nei seguenti casi:

- Bisogni educativi speciali (BES/DSA/PEI): uso consentito per fini compensativi, su indicazione del Consiglio di Classe o del docente di sostegno e riportato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) o nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.).
- Attività didattiche specifiche: l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.
- Esigenze personali motivate: Situazioni straordinarie e certificate potranno essere gestite con autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o di un suo delegato, a seguito di formale richiesta della famiglia.

Art. 3 – Sanzioni

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

Tabella A - Mancanze disciplinari lievi

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari lievi	Ripetuti ritardi	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u> : Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato
	Assenze: saltuarie ripetute e frequenti, ingiustificate, dell'intera classe	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u> : Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato
	Assenze/ritardi/uscite anticipate reiterati negli stessi giorni e nelle stesse ore	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u> : Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato

	Permanenza nei corridoi nel cambio d'ora, al termine dell'intervallo o nel recarsi ai bagni/distributori.	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia.	Docente interessato DS
	Comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato
	Abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico e alle attività didattiche proposte	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato
	Mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola; essere sprovvisti del materiale didattico	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato
	Rifiuto di svolgere un compito o partecipare a una lezione	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.	Docente interessato

Tabella B - Mancanze disciplinari gravi

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravi	Uso non autorizzato del telefonino, smartphone o dispositivo elettronico durante la lezione o in qualsiasi momento della giornata scolastica.	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: segnalazione al Coordinatore di classe che provvederà a trasmetterla alla famiglia mediante Registro Elettronico. 3. Ammonizione scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 4. Nota disciplinare sul registro elettronico e/convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di Classe 5. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: sospensione dalle lezioni da 1 a 2 gg. con obbligo di frequenza in altra modalità.	Docente Docente- Coordinatore C. d. C.
	Violazione del divieto di fumo o utilizzo di sostanza alcoliche o altre sostanze non autorizzate.	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni	Docente Docente- Coordinatore D.S.

		con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. N.B. Sanzione pecuniaria irrogata dal D.S. o suo delegato per la violazione del divieto di fumo fin dal primo episodio rilevato. <i>(Ai sensi della legge 11/11/1975 n° 584, della Direttiva PCM del 14/12/1995, della Circolare del ministero della Sanità del 28/03/2001 n. 448, della Legge 16/01/2003 n°3 cap. IX art. 551, del DPCM 23/12/2003, del DL 81/2008, de L 04/2013, della L. 128/2013).</i>	C. d. C.
	Utilizzo di linguaggio volgare, turpiloquio verso alunni, docenti o personale scolastico.	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.
	Danneggiamenti alle pareti delle aule e alle suppellettili	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.
	Utilizzo improprio di attrezzature scolastiche	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.
	Danneggiamento, manomissione o uso improprio di dispositivi digitali scolastici o della rete scolastica	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.

	Sottrazione di beni scolastici e/o privati	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
	Diffusione non autorizzata di immagini, video o registrazioni effettuate all'interno dell'ambiente scolastico, anche tramite social media o messaggistica istantanea	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	C. d. C.
			Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.
	Violenze psicologiche verso gli altri	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.

Tabella C - Mancanze disciplinari gravissime

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravissime	Atti di bullismo e/o cyberbullismo connessi all'ambiente scolastico	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia.	Docente Docente- Coordinatore D.S.

		4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	C. d. C.
			C.d.I.
	Violenze fisiche verso gli altri	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente- Coordinatore
			C. d. C.
			C.d.I.
	Diffusione o uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente- Coordinatore D.S.
			C. d. C.
			C.d.I.

Danneggiamenti colposi al patrimonio scolastico e/o ambientale con eventuale compromissione dell'incolumità delle persone	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente- Coordinatore
		D.S.
		C. d. C.
Atteggiamenti irriverenti, offensivi, derisori nei confronti di persone diverse per: sesso, età, cultura, etnia, tradizioni, religione, condizioni sociali, lingua...	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente- Coordinatore
		D.S.
		C. d. C.
Comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale tutto della scuola	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente Coordinatore
		D.S.
		C. d. C.

		comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	C.d.I.
Atti di cyberbullismo o molestie online perpetrate attraverso l'uso improprio di dispositivi digitali anche al di fuori dell'orario scolastico, se connessi all'ambiente scolastico, e in particolare: ✓ <u>Flaming</u>: scambio di messaggi violenti, volgari e offensivi tra utenti, che mira a provocare e alimentare conflitti invece che una discussione costruttiva. ✓ <u>Harassment</u>: comportamento aggressivo, indesiderato e persistente che si realizza attraverso mezzi digitali (internet, social media, e-mail, messaggi) per disturbare, offendere, minacciare o intimidire una persona. Consiste in invio ripetuto di messaggi, commenti o contenuti offensivi, volgari, calunniosi o lesivi della reputazione, causando disagio emotivo, psichico e paura nella vittima. ✓ <u>Cyberstalking</u>: utilizzo di mezzi digitali (internet, e-mail, social media, app) per perseguitare, minacciare o molestare una persona. Consiste in una serie di comportamenti offensivi, intimidatori e ossessivi che causano nella vittima un senso di paura, ansia e insicurezza, anche quando l'aggressore opera da remoto o nell'anonimato. ✓ <u>Denigrazione</u>: diffusione di falsità, pettegolezzi o informazioni sprezzanti online con lo scopo di danneggiare la reputazione di qualcuno, sia tramite un'azione singola che con la complicità di altri utenti. ✓ <u>Outing estorto</u>: raccolta di informazioni private o confidenze di una persona, ottenute in un contesto di fiducia, e loro resa pubblica su Internet (su un blog o un altro spazio	1. Richiamo verbale trascritto sul registro elettronico da parte del docente. 2. <u>Se reiterato</u>: Nota disciplinare scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente. 3. <u>Se recidivo</u>: Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia. 4. <u>Nei casi più gravi o recidivi</u>: Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 6. Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni. 7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 8. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d'esame conclusiva del corso di studi.	Docente Docente Coordinatore	
			D.S.
			C. d. C.
			C.d.I.
		C.d.I.	

	pubblico) per umiliarla e danneggiarla. ✓ <u>Impersonificazione</u>: furto o simulazione d'identità di un'altra persona per ingannare gli utenti o danneggiare la reputazione della vittima o appropriarsi di informazioni. ✓ <u>Esclusione</u>: estromissione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online ("lista di amici"), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password. ✓ <u>Sexting</u>: invio di messaggi, foto, audio o video a sfondo sessuale o esplicitamente sessuale tramite piattaforme digitali, come smartphone e social media. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.		C.d.I.
--	---	--	--------

Art. 3.1 - Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 4 – Organi competenti

- A. Il singolo docente/il Coordinatore di Classe.
- B. Il Dirigente Scolastico (o, in sua assenza, un suo collaboratore)
- C. Il Consiglio di Classe
- D. Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto. I genitori e gli allievi che ne fanno parte ricevono la designazione come incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi dalla partecipazione alle delibere che lo riguardano.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - Aspetti procedurali

L'azione disciplinare verso gli alunni esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto, ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. Le fasi del procedimento amministrativo sono:

- a) avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)
- b) partecipazione e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
- c) obbligo di motivazione del provvedimento

Avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione scritta degli addebiti all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente.

Nei casi di violazioni di minore gravità, l'avvio del procedimento disciplinare può avvenire anche in forma orale da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (es. docente della classe, coordinatore del consiglio di classe).

Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola o sanzioni alternative, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.

Il testo della contestazione contiene una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri, così come codificati nel presente Regolamento di disciplina interno. La contestazione indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione è, comunque, trasmessa alla famiglia per conoscenza. Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano, con sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda atti o episodi di cyberbullismo, la segnalazione al Referente di Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico viene inoltrata secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti al fine dell'attivazione degli opportuni interventi o delle opportune procedure. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico, **su richiesta motivata del Consiglio di classe**, convoca quest'ultimo in seduta straordinaria.

Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, **su richiesta motivata e deliberata dal Consiglio di classe**, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, per la convocazione con procedura d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano.

Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

L'audizione dello studente minorenne può essere effettuata dal Dirigente (o da un collaboratore suo delegato) e dal coordinatore di classe in sede separata, oppure immediatamente prima del consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

L'audizione viene formalizzata in forma scritta anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.

Per le sanzioni lievi, l'audizione è verbale e viene condotta dal singolo docente/coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti.

Obbligo di motivazione

L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento.

Art. 6 - Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione all'Organo di Garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal regolamento dell'Organo di garanzia parte integrante del Regolamento di Istituto.

Il suddetto organo è costituito da:

- A. Dirigente Scolastico o suo delegato
- B. Primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del C. d. I.
- C. Primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del C. d. I.
- D. Primi due eletti per la componente alunni nelle elezioni del C. d. I.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 249/1998, al DPR 235/2007 e al DPR 134/2025.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 7 – Regolamento di Istituto

Il presente Regolamento disciplinare annulla e sostituisce quello precedente ed è parte integrante del Regolamento di Istituto vigente.